

Nel Codice di autoregolamentazione Adepp le condizioni per l'impiego delle entrate

Casse, investimenti tracciati

Non più del 5% destinato a strumenti finanziari derivati

Pagina a cura
di BRUNO FIORETTI

Investimenti in chiaro nelle Casse di previdenza dei professionisti. E con limiti precisi. Le disponibilità complessive (oltre 9 miliardi di entrate nell'ultimo anno) saranno investite «in misura prevalente» in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Per azioni o quote di Oicr alternativi il limite sarà del 40% del totale. All'interno di questo limite, l'immobiliare non potrà superare il 35%. Non più del 5%, infine, potrà essere destinato in strumenti finanziari come i derivati emessi da uno stesso soggetto o da soggetti appartenenti ad un unico gruppo. Si potrà derogare ai limiti indicati nella misura del 10% per gli investimenti fatti a favore di aziende residenti in Italia o in Europa rientranti nell'applicazione del credito di imposta previsto dalla Finanziaria del 2015 (legge 190/2014). E questa la nuova rotta tracciata dal Codice di autoregolamentazione approvato recentemente dall'associazione degli enti di previdenza dei professionisti (si veda *ItaliaOggi* del 21/9/16). Un documento di indirizzo politico in attesa di un provvedimento legislativo vero e proprio. Negli ultimi anni, gli enti privatizzati e privati (regolamentati dal dlgs 509/94 e dal dlgs 103/96), hanno fatto dei passi in avanti a favore della trasparenza pubblicando sui propri siti internet istituzionali gli atti dell'attività di gestione. «L'assenza di una regola unitaria di redazione del bilancio», si legge, però, dell'ultimo rapporto sugli investitori istituzionali del Centro Studi Itinerari previdenziali, «crea tuttavia numerose difficoltà di analisi e confronto sia in termini di determinazione delle performance sia di trasparenza poiché spesso non si riescono ad individuare i gestori e, a volte, gli importi dove vengono allocati gli investimenti diretti». Le cose però sono destinate a cambiare. Vediamo come.

Criteri di investimento. Il Codice in commento mette nero su bianco l'impegno di tutte le Casse a perseguire «il principio della sana e prudente gestione e l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica». Pertanto, nella gestione delle disponibilità complessive dovranno essere applicati dei criteri ben precisi.

Intanto, la redditività degli investimenti dovrà avere come obiettivo finale «l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza», in modo da assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei trattamenti previdenziali. Dunque, andranno privilegiati gli strumenti finanziari

Il patrimonio delle casse dei professionisti

1	ENPAM - medici	17.572.961.185 €	13	ENPAP - psicologi	1.108.448.955 €
2	CASSA FORENSE - avvocati	9.784.880.867 €	14	ENPAOL - consulenti del lavoro	934.387.566 €
3	INARCASSA - architetti e ingegneri	8.966.778.204 €	15	EPAP - agronomi e forestali, chimici, attuari, geologi	815.138.662 €
4	ENASARCO - agenti di commercio	7.229.761.140 €	16	FASC - spedizionieri doganali	798.457.329 €
5	CNPADC - dottori commercialisti	6.840.265.947 €	17	ENPAPI - infermieri	719.512.965 €
6	CIPAG - geometri	2.366.276.676 €	18	ENPAV - veterinari	600.484.839 €
7	CNPR - ragionieri	2.345.454.299 €	19	ENPAB - biologi	533.610.260 €
8	ENPAF - farmacisti	2.103.048.791 €	20	INPGI 2	517.821.647 €
9	INPGI - giornalisti	1.953.983.023 €	21	ENPAIA - periti agrari	144.577.671 €
10	ENPAIA - lavoratori agricoltura	1.831.512.425 €	22	ENPAIA - agrotecnici	27.930.663 €
11	CASSA NOTARIATO	1.562.016.379 €			
12	EPPI - periti industriali	1.121.618.892 €		TOTALE	69.928.928.386 €

Nel 2015 raccolti contributi per oltre 9 miliardi di euro

Stando al monitoraggio più recente, realizzato dal Centro Studi di Itinerari previdenziali, il patrimonio totale dell'insieme delle Casse dei liberi professionisti ammonta a 69.928.928.386 euro e segna, rispetto all'ultima rilevazione, una crescita del 6,77% (65.496.008.035 euro nel 2014). In particolare, nel 2015 la raccolta contributiva complessiva da parte delle 20 casse è stata pari a 9.350.294.325 euro (+2,8% rispetto al 2014), mentre le prestazioni pensionistiche erogate ammontano a 5.792.077.221 euro (+5,2% rispetto al 2014), alle quali si aggiungono prestazioni assistenziali per 226.156.911 euro per (-2,97% rispetto al 2014).

Attualmente la gestione diretta mobiliare degli attivi è, comunque e di gran lunga, la modalità di investimento adottata dalla Casse dei liberi professionisti (per dieci enti è superiore al 70% e solo sei scendono sotto il 50%).

La percentuale di patrimonio in gestione indiretta, tramite mandato, pari a 14,8 miliardi di euro (il 20% degli attivi) è di molto inferiore rispetto a quanto avviene per i fondi pensione, mentre per quanto riguarda le fondazioni di origine bancaria la percentuale delle risorse conferite in gestione (6,215 miliardi) è pari a circa il 16%. Gli investimenti immobiliari ammontano a 14,5 miliardi di

euro, sostanzialmente pari ai 14,4 miliardi di euro del 2014. Si tratta di acquisti diretti di unità immobiliari, fabbricati, altri immobili (8% del totale delle risorse gestite direttamente, in lieve calo rispetto al 2014 in ragione del progressivo allineamento a quel che sarà il disposto dell'omologo del dm 166/2014 per le Casse di previdenza) e investimenti in quote di società immobiliari e in fondi immobiliari (18% del totale delle risorse gestite direttamente). L'investimento immobiliare rimane, quindi, pari al 2014 in termini assoluti, ma cambia la modalità di investimento prediligendo quello indiretto.

con basso grado di rischio. E quindi ottimizzata la combinazione redditività-rischio del portafoglio (diversificato) nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata. La gestione dovrà essere, inoltre, finalizzata a ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio. In tale ambito, l'ente adotterà processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio che siano congruenti e separate rispetto

alle attività di investimento.

La gestione diretta, infine, sarà consentita con strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari e derivati utilizzati.

Trasparenza. Gli enti approveranno annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti e lo trasmetterà ai ministeri vigilanti (lavoro ed economia) e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, si dovrà provvedere alla pubblicazione del prospetto sui rispettivi siti internet. Per favorire la trasparenza nella gestione degli investimenti, gli organi di amministrazione dovranno

perseguire un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. A tal fine, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare saranno riportate in un apposito documento. Le Casse adotteranno misure e codici per estendere i principi e le norme in materia di conflitto di interessi anche ai dirigenti e quadri delle strutture. Annualmente le gestioni previdenziali predisporranno per l'approvazione da parte dei propri organi una relazione sull'applicazione e il rispetto del presente Codice.

Entrata in vigore e norme transitorie. Gli enti si adegueranno, ove necessario, entro 18 mesi alle disposizioni del codice. Gli enti che alla data di entrata in vigore del

presente codice detengono investimenti in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi investimenti immobiliari e azioni o quote di Oicr alternativi (Fia), non compatibili coi limiti del presente codice, si impegnano a rendere pubblico entro 12 mesi un piano di rientro che riconduca gli investimenti medesimi nell'ambito dei predetti limiti al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente codice.

In considerazione del particolare andamento dei mercati e ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, gli Enti potranno prorogare i termini dei piani di rientro sulla base di specifiche analisi tecniche e in coerenza con il documento sulla politica di investimento.